

COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2016 -2018**

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33)
(Legge regionale n. 10 del 29 ottobre 2014).

In conformità alla Legge regionale n.10 del 29 ottobre 2014 " Disposizioni in materia di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale" che attua l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (cd "legge anticorruzione").

Struttura delle informazioni sul sito istituzionale in conformità all'allegato n. 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 adeguato alla L.R. TN.A.A.n.10 del 29 ottobre 2014.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla L.R. 10/2014. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nell'allegato A **del D.lgs. 33/2013 adeguato alla L.R.** n.10 del 29 ottobre 2014. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella seguente Tabella .

Note: Sottosezioni della sezione " Amministrazione trasparente" e relativi contenuti".

- a) La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sottosezione . l'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sottosezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
- b) L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del decreto n. 33/2013. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
- c) Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

**INTERFERENZE CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 76 dd.
6.12.2013**

art. 2 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

**D.lgs. 33/2013
Principi generali**

Art. 1-Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2 -Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3- Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4- Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro

trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza.
6. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
7. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
8. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 6 - Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7- Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono
2. pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9- Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

L.R. 10/2014

Art. 1 comma 1 lett. a)

In luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso.

Art. 1 comma 3

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.

Contenuti della Sezione "Amministrazione trasparente" istituita sulla home-page del sito internet adeguati alle disposizioni della L.R. 10/2014

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	NORME DI RIFERIMENTO Dlgs 33/2013 L.R. 10/2014	SOGGETTI RESPONSABILI	PERIODICITA' AGGIORNAMENTI	STATO DI ATTUAZIONE
Disposizioni generali	<p>Atti generali</p> <p>Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni altro atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.</p> <p>Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</p>	Art. 12, c. 1 e c.2 D.lgs. 33/2013	Ufficio Protocollo	Una volta per tutte	SI

Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Composizione di Giunta Consiglio e commissioni		Ufficio Protocollo	All'insediamento e in caso di variazione	SI
	<p>- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>- il curriculum</p> <p>- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>Con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 : sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1.</p> <p>Pertanto, sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, a pubblicare i dati e le informazioni previste dall'articolo 14, lettera da a) ad e) dell'articolo 14 (atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggio di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti). Obbligati a pubblicare i dati nei comuni sono; sindaco, assessori e consiglieri.</p>	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati per casi specifici		Ufficio finanziario e personale	In caso di variazione	SI
	<p style="text-align: center;">Art. 47 Sanzioni per casi specifici</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	Art. 47			

	<p>Articolazione degli uffici</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri, i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, - illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche, - Organigramma, competenze dei funzionari responsabili di PEG,Uffici nome responsabili indirizzi posta pec e e-mail. 	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Ufficio Protocollo	In caso di variazione	SI
	<p>Telefono , posta elettronica e posta elettronica certificata</p> <p>Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	Art. 13, c. 1, lett. d	Ufficio Protocollo	In caso di variazione	SI

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Consulenti e collaboratori</p>	<p>Obbligo di pubblicare ed aggiornare le seguenti informazioni relative solo ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:</p> <p>a) Estremi dell'atti di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) Il curriculum vitae;</p> <p>c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.(*)</p> <p>(*). Nell'ambito dell'ordinamento provinciale, nella L.p. 19 luglio 1990 n. 23, che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, è stato introdotto dalla L.p. 24 ottobre 2006 n. 9 il Capo I-bis, che disciplina per l'ente provinciale l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, fissandone i relativi principi. L'art. 3 comma 4 della L.p. 12 settembre 2008 n. 16 ha regolato tale materia per gli enti locali soggetti al patto, prevedendo che <i>"Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ed eventualmente entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti"</i>.</p> <p>Successivamente, con l'art 14 della L.p. n. 27 del 27 dicembre 2010 (legge finanziaria provinciale per il 2011) il legislatore locale ha introdotto una modifica dell'art. 3 comma 4 della L.p. 12 settembre 2008 n. 16, il quale, nella versione emendata e ora vigente, così recita: <i>"Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti"</i>.</p>	<p>Art. 15, c. 1 lett. a),b),c) e d)</p>	<p>Ufficio finanziario e personale</p>	<p>Ad ogni affidamento impegno di spesa</p>	<p>SI</p>

Personale	Incarichi amministrativi di vertice		Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
	Solo relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti: a) estremi degli atti di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae; c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.	Art. 15,c.1,2			
	Posizioni organizzative				
	I curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.	Art.10,c.8, lett.d)			
	Dotazione organica				
	art. 4 L.R. 25 maggio 2012, n. 2: (Trasparenza) 1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e deglutenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale. 2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.	Per i comuni della regione T.A.A. in luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.			
	Personale non a tempo indeterminato	In luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI

	Tassi di assenza	In luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Elenco degli incarichi conferiti od autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Art. 18, c. 1	Ufficio finanziario e personale	In caso di conferimento o	SI
	Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Art. 21, c. 1	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
	Contrattazione integrativa Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Art. 21, c. 2	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
Bandi di concorso	Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Art. 19	Ufficio finanziario e personale	Contestualmente alla emissione	SI
Performance	Ammontare complessivo dei premi Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.	In luogo di quanto prevede l'art. 20 del decreto si applica l'Art. 1 lett. f) della L.R. 10/2014	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. a) e b) Art.22,c.2,3	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI
	<p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.</p>		Art. 22,c.1,lett.c)		
Enti di diritto privato controllati	l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.				
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1 lett. d	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazione
	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra amministrazione e gli enti istituiti, vigilati e finanziati o dei quali nomini amministratori o dei quali detenga quote di partecipazione o dell'attività di servizio pubblico affidate ad enti di diritto privato o enti di diritto pubblico comunque riconosciuti.				

<p>Provvedimenti degli organi indirizzo-politico</p> <p>ART. 23</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p> <p>Nota: L'articolo 23 Si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	ART. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
<p>Provvedimenti dei dirigenti</p> <p>Nota: L'articolo 23 Si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	Art. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI

Controlli sulle imprese	<p>ART. 25 :Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese.</p> <p>a) le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:</p> <p>b) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</p> <p>c) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p> <p>Nota: Art. 1 Comma 1 lett. h) L.R. 10/2014 : In luogo di quanto disposto dall'art. 25 del decreto, alle finalità del medesimo si provvede mediante la pubblicazione dei dati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di controllo sulle imprese o in materia di sportello telematico per le attività produttive.</p>	Art. 1 Comma 1 lett. h) L.R. 10/2014.	Ufficio tecnico e attività economiche	Annuale	SI
Bandi di gara e contratti	<p>Art. 37, c.1,2 :Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p> <p>Nota: Art. 1 comma 1 lett.I) L.R. 10/2014 : In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia.</p>	Art. 1 comma 1 lett. I) L.R. 10/2014.	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità			
	<p>Art. 1 comma 1 lett. i): in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e ss.mm. :</p> <p style="text-align: center;">"Articolo 7 (Misure di trasparenza)</p> <p>1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione , con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a 1.000 euro:</p> <p>a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese; b) (soppressa) c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.</p> <p>2. Gli enti indicati al comma 1 possono [, con deliberazione del proprio organo esecutivo,] disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:</p> <p>a) nome e dati fiscali del beneficiario; b) importo; c) norma o titolo alla base dell'attribuzione; d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p> <p>3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.</p> <p>4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.</p> <p>5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.</p> <p>6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.</p> <p>7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</p>	<p>In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8</p>	<p>Ufficio finanziario e personale</p>	<p>Ad ogni variazione</p>

	Atti di concessione	In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012,n. 8	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazio ne
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014: bilancio di previsione, consuntivo, piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione.	Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	SI
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 identificativi degli immobili posseduti.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	In formazio ne
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	In formazio ne
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, c. 1 I rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile unitamente agli atti cui si riferiscono e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.	Art. 31, c. 1	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Art. 33	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI

Opere pubbliche	<p>Art. 38</p> <p>Publicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>	Art. 38 Compatibilmente con le leggi provinciali			
Pianificazione e governo del territorio	Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.	Art. 39 Compatibilmente con le leggi provinciali	Ufficio tecnico ed. privata	Ad ogni approvazione	SI
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.	Art. 40	Ufficio tecnico ed. pubblica	Ad ogni approvazione	In formazione
Interventi straordinari e di emergenza	<p>1. Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p> <p>1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione</p>	Art. 42	Ufficio tecnico ed. pubblica	Ad ogni approvazione	SI

	<p>di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.</p>				
<p>ACCESSO CIVICO</p>	<p>L'art. 5 del D.Leg.vo 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), prevede:</p> <p>1. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni con il conseguente diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.</p> <p>2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.</p> <p>3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.</p> <p>4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, (vedi L.P. 30 novembre 1992, n. 23) e ss.mm, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.</p> <p>5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.</p> <p>6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.</p> <p>Che cos'è l'accesso civico?</p> <p>E' il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. La richiesta è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. La richiesta deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo segnalando l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune.</p> <p>L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso configurato dalla legge 241 del 1990:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi del decreto n.33 e della L.R. 10/2014. -per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al 	<p>Art. 5</p>			<p>SI</p>

	<p>pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.</p> <p>Come presentare l'istanza: utilizzare l'apposito modulo e inviarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato, via mail, all'indirizzo: protocollo@comune.commezzadura.tn.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico"), allegando scansione di un documento d'identità valido; • di persona, presentando all'Ufficio protocollo del comune il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido; <p>Scarica qui il modulo per l'istanza di accesso civico (formato pdf).</p> <p>Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Elda Penasa (Segretario comunale):</p> <p>e-mail: segretario@comune.commezzadura.tn.it Recapito telefonico: Sig.ra Moser Rosanna 0463-974163;</p>				
<p>Altri contenuti</p>					<p>In formazio ne</p>

***art. 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 (Trasparenza)**

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.
2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.